

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 47 del 22/10/2020

OGGETTO: aumento indennità del Sindaco.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventidue** del mese di **Ottobre** alle ore **10,00** nella sala della adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MONFREDINI Francesco	Sindaco	SI
TADI Pierluigi	Assessore	SI
BETTONI Simona Iside	Assessore	NO
PRESENTI: 3		ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. **Dr. Pietro Fernando Puzzi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Monfredini Francesco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Provincia di Cremona

Allegato alla delibera
G.C. n. 47 del 22/10/2020
Il Segretario Comunale Reggente
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:

aumento indennità del Sindaco.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Cappella Cantone, li 22/10/2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara

Cappella Cantone, li 22/10/2020

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

- Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

Cappella Cantone, 10/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' *(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)*

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,

certifica

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 22/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

*Copia conforme all'originale
Cappella Cantone, li 22/10/2020*

*Il Segretario Comunale
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi*

G.C. n. 47 del 22/10/2020

OGGETTO: aumento indennità del Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 82 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prevede una indennità di funzione per il Sindaco e per i componenti degli organi esecutivi che viene dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

DATO ATTO che la misura dell'indennità viene determinata con Decreto del Ministero dell'Interno;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella G.U. del 13 maggio 2000 con cui sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali stabilendo una indennità di funzione mensile dei Sindaci dei Comuni da 1001 abitanti a 3.000 abitanti in €. 1.446,08 e una indennità di funzione per il Vice-Sindaco e gli Assessori dei Comuni con popolazione da 1.000 a 5.000 abitanti rispettivamente pari al 20% e al 15% dell'indennità prevista per il Sindaco;

CONSIDERATE le difficoltà e le responsabilità che i Sindaci dei piccoli comuni incontrano nello svolgimento delle proprie funzioni e attività, non certo inferiori a quelle del Sindaco di un grande Comune;

VISTO l'art. 57-quater, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (*c.d. Decreto Fiscale*) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che:

- al comma 1, ha introdotto dopo il comma 8 dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: *“8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*;

ai commi 2 e 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dal citato art. 82, comma 8-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che sarà ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTA la comunicazione dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI) pervenuta al Sindaco, via mail in data 25.06.2020 in merito all'avvenuta approvazione dello schema di decreto a cura della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta tenutasi martedì 23 giugno 2020, e trasmissione dello stesso, che riporta quanto segue:

” La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta tenutasi martedì 23 giugno 2020, ha sancito l'intesa sul testo del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che incrementa la misura mensile dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, adeguandolo fino all'85 per cento della stessa indennità stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti in misura pari a 1.659,38 euro lordi. I nuovi importi dell'indennità mensile saranno pertanto ora equiparati, sia per i sindaci dei comuni fino a 1.000 abitanti che da 1.001 fino a 3.000, in misura pari a 1.659,38 euro lordi.

Il relativo provvedimento, previsto dall'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è in corso di adozione e modifica il precedente decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 aprile 2000, n. 119, Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265".

ATTESO che lo Stato contribuirà con un fondo di € 10 milioni da ripartire fra i 3.598 enti con popolazione fino a 3.000 abitanti. e che pertanto andrà a coprire il 55,1% della spesa, mentre la restante cifra rimane a carico del Comune e precisamente per i Comuni fino a 1.000 abitanti l'assegno una tantum sarà di 3.287,58;

VISTO il comunicato del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 2 del 1.07.2020 relativo all'avvenuta approvazione dello schema di decreto a cura della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui sopra;

VISTA la comunicazione sul sito del Ministero dell'Interno del 2.07.2020, che il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha firmato il decreto, ed è attualmente alla firma del Ministro dell'Economia e Finanze Roberto Gualtieri, e che il relativo provvedimento individua il contributo annuo assegnato ai 3.598 enti con popolazione fino a 3.000 abitanti;

CONSIDERATO che il Comune di Cappella Cantone:

- 1) conta una popolazione di n. 548 abitanti, abitanti, alla data del 31 dicembre 2019, secondo i dati ISTAT;
- 2) lo Stato andrebbe a coprire il 55,1% della spesa, mentre la restante cifra rimane a carico del Comune e precisamente per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti l'assegno una tantum sarà di € 2.365,85;

VISTA la delibera della Corte dei conti sez. regionale Lombardia, n. 67/2020, ai sensi della quale l'incremento dell'indennità per il Sindaco prevista dall'articolo 82, comma 8- bis, del Tuel non è automatico ma impone l'espressione di una scelta decisionale del Comune con conseguente decorrenza dell'incremento dalla data di esecutività dell'atto e la norma è formulata con riguardo ai soli sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti, in linea con la ratio di contrastare la carenza di candidature alle elezioni amministrative negli enti di ridotte dimensioni demografiche e che pertanto, e non anche al Vicesindaco e Assessori;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra e nelle more dell'emanazione del predetto D.M, fatti salvi gli effetti dello stesso, su proposta del Sindaco:

- 2) di determinare, in via provvisoria la maggiorazione dell'attuale indennità mensile di funzione del Sindaco, nella misura di € 197,15, nell'ambito del contributo sopra riportato di complessivi € 2.365,85 (2.365,85:12), assegnato, onde evitare aggravii per il Bilancio comunale, a fronte dell'importo consentito di € 357,91, a partire dal gennaio 2021;

DATO ATTO che è stato approvato il Bilancio finanziario 2020-2022 con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 11.05.2020;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte, rispettivamente dal del Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI DICHIARARE tutto quanto in narrativa parte integrante del presente provvedimento;

2. DI DETERMINARE, conseguentemente, in via provvisoria, nelle more della pubblicazione dell'emanando Decreto del Ministero dell'Interno, in attuazione dell'art. 57-quater, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (*c.d. Decreto Fiscale*) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, la maggiorazione dell'indennità mensile di funzione del Sindaco, nella seguente misura di € € 197,15, nell'ambito del contributo assegnato, di complessivi € 2.365,85 (2.365,85:12), onde evitare aggravii per il Bilancio comunale, a fronte dell'importo consentito di € 357,91, come dimostrato nelle seguente tabella:

Indennità D.M. 119/2000	Indennità attribuibile (ridotta del 10%)	Misura mensile indennità incrementata all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a 5.000 ab. (€ 1.952,21)	Incremento massimo della misura mensile dell'indennità	Incremento attribuito della misura mensile dell'Indennità attribuita
1.446,08	1.301,47	1.659,38	357,93	197,15

3.. DI DARE ATTO che la conseguente complessiva spesa di € 2.365,85 è finanziata con contributo dello Stato, fatta eccezione per gli oneri riflessi;

4. Di PROVVEDERE al relativo pagamento di quanto spettante e relativo conguaglio ad avvenuta pubblicazione del predetto Decreto del Ministero dell'Interno;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti, dando atto che il presente provvedimento è atto di indirizzo ai fini della variazione del bilancio di previsione 2020 - 2022;

18 DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.